

Reggio Emilia, \_\_\_\_\_

Al dipendente sig. \_\_\_\_\_

Oggetto: misure di contrasto al cd. pantouflage

Gentile collega,

in considerazione della Sua prossima cessazione, in applicazione di quanto previsto dall'art. 53 c. 16-ter del d.lgs. 165/2001, si reputa utile ricordare i limiti per lo svolgimento di attività professionali successivamente alle dimissioni. La norma, infatti, prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni (ad es. affidamento o sottoscrizione di contratti o convenzioni, rilascio di autorizzazioni o permessi, ecc.) non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

L'obiettivo del legislatore è evidentemente quello di evitare che l'azione di un dipendente sia condizionata dall'aspettativa di successivi vantaggi economici derivanti da rapporti con i privati.

Si tratta, comunque, di un vincolo molto circoscritto, ma la cui violazione comporta significative sanzioni sia per l'ex dipendente sia per chi conferisce l'incarico.

La norma prevede, infatti, che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di questo divieto sono nulli e i soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti non possono sottoscrivere contratti con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni. E' anche previsto l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Augurando le migliori cose, porgo cordiali saluti

Il segretario generale